

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

---

**CAPITOLATO**

per la

**Concessione delle Agenzie Generali**

---

*Approvato con deliberazione Consiliare  
del 20 aprile 1916*

---

# ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

---

## CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELLE AGENZIE GENERALI

---

(approvato con deliberazione Consiliare del 20 aprile 1916)

---

### Art. 1.

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R. D. 27 aprile 1913, n. 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

### Art. 2.

La concessione delle Agenzie Generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascun Agente assegnato con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie; ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

### Art. 3.

Spetta all'Agenzia Generale l'incasso dei premi dovuti dai contraenti o dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. È in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, l'incasso delle quietanze dei premi relativi a

determinate polizze da una ad altra Agenzia Generale o anche alla Direzione Generale.

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'Agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'Agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazione su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939.

#### Art. 4.

L'Agente Generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo l'atto di concessione e ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assicurandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'Agente Generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli Agenti e dei produttori anche con la nomina di uno o più Agenti fiduciari viaggianti in conformità dell'atto di concessione.

#### Art. 5.

La concessione dell'Agenzia Generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'Agente Generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e pei bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50% quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'Agente Generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione come sopra distintamente stabiliti, il Consiglio di Ammini-

strazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con giudizio insindacabile, e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente.

#### Art. 6.

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto il minimo annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà, con giudizio insindacabile, applicare una penale di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale sulla differenza tra il detto minimo e la produzione effettivamente perfezionata. Se tale differenza supera il quinto del minimo, la penale potrà essere applicata in ragione di L. 0,50 per cento.

#### Art. 7.

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese occorrenti, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale:

a) le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno, nella misura fissata nel quadro allegato all'atto di concessione, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori.

Le provvigioni di acquisto sono liquidate con appositi fogli di liquidazione rimessi all'Agente dalla Direzione Generale, insieme con le polizze; e l'Agente ha diritto di accreditarsele a misura che si verifica l'incasso delle rate di premio. Non è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione.

Per i contratti perfezionati da un'Agenzia Generale su proposte raccolte da altre Agenzie o direttamente presentate alla Direzione Generale, la provvigione di acquisto sarà corrisposta all'Agenzia che ha perfezionato il contratto in misura pari alla differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori, secondo il quadro delle provvigioni alligato all'atto di concessione dell'Agenzia Generale stessa;

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, riscossi dall'Agenzia Generale, e quelle indicate nella seconda parte dell'art. 3 del presente capitolato.

La misura della provvigione d'incasso è stabilita nell'atto di concessione.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'Agente Generale e approvate dalla Direzione Generale.

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

La Direzione Generale ha facoltà di ordinare all'Agente Generale l'addebitamento per cassa di tutte le somme che essa ritenga dovute all'Istituto.

#### Art. 8.

Sono a carico dell'Agente Generale :

a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti dei locali e le retribuzioni degli impiegati;

L'Agente Generale ha facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;

b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi agli Agenti fiduciari viaggianti, agli Agenti urbani e locali ed al personale produttore in genere;

c) le imposte e le tasse inerenti all'esercizio dell'Agenzia, e tutte le spese relative alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi e, comunque, necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

È fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale. Saranno però addebitati agli Agenti Generali gli onorari corrisposti ai medici fiduciari per le polizze non perfezionate quando siano state emesse in conformità delle condizioni accettate dall'assicurando.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurando all'atto della firma della proposta un deposito cauzionale pari all'importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sulla prima rata di premio quando la polizza sia perfezionata.

#### Art. 9.

L'impianto dell'Agenzia Generale e delle Agenzie urbane e locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali delle Agenzie Generali e quelli delle Agenzie dei capoluoghi di circondario debbono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto. I relativi contratti di locazione devono essere fatti in nome e per conto dell'Istituto.

Per le città che sono sede di un'ispettore compartimentale, i locali delle Agenzie debbono essere anche atti a dar posto conveniente allo Ispettore compartimentale o a chi ne fa le veci.

#### Art. 10.

Spetta all'Agente Generale la nomina di tutti gli Agenti, compresi i fiduciari viaggianti dei produttori e degli impiegati di Agenzia.

La nomina degli Agenti locali è fatta in base ad apposito Capitolo, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Agente Generale, in relazione ai suoi obblighi di produzione, deve imporre agli Agenti locali corrispondenti obblighi di minimi annuali di produzione.

L'Agente Generale deve richiedere il benestare della Direzione Generale sulla nomina di tutti i suoi collaboratori. La richiesta deve esser fatta entro 15 giorni dalla nomina ed accompagnata dal relativo contratto. Questo deve indicare le condizioni di remunerazione le quali, in nessun caso, possono essere meno favorevoli, per quanto riguarda il personale produttore di quelle stabilite nell'atto di concessione.

Tutto il personale di produzione deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

#### Art. 11.

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme stabilite dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto, senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione e alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli Agenti

locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati, è di proprietà dell'Istituto, e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

L'Amministrazione dell'Istituto ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa, sia presso l'Agenzia Generale che presso le Agenzie urbane e locali.

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. L'Amministrazione dell'Istituto, per l'esercizio della vigilanza e del controllo, potrà sempre valersi dei locali e del personale delle Agenzie Generali e locali.

#### Art. 12.

L'Agente deve curare il perfezionamento delle polizze non oltre i 40 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale limite di tempo, deve restituire alla Direzione Generale tutte le polizze non perfezionate.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale. L'Agente Generale deve restituire alla Direzione Generale le quietanze insolute, nei termini prescritti. È data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per le riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è obbligato a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d'Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente.

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, se non ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione.

#### Art. 13.

È fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

#### Art. 14.

Un Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale, nè direttamente, nè per interposta persona, salvo le speciali disposizioni che fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

All'Agente Generale e al personale amministrativo e contabile dell'Agenzia è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 16.

All'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori è vietato di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto.

Art. 17.

Sono vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratto.

Art. 18.

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nel termine stabiliti nell'atto di concessione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'Agenzia Generale.

Art. 19.

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito presso la Banca d'Italia di titoli al portatore emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato.

Le modalità per la costituzione della cauzione e per la eventuale integrazione di essa durante il contratto, sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione il Consiglio di Amministrazione delibererà lo svincolo della cauzione quando siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dalla gestione della Agenzia.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

Art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del 1° capoverso dell'articolo 5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione, qualora, per qualsiasi causa o evento, questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e nella documentazione delle proposte, sia nella istruttoria concernente la liquidazione delle somme assicurate su polizze sinistrate o giunte a termine;

e) trasgressione ai divieti stabiliti dagli articoli 13, 14 e 15 del presente capitolato;

f) in tutti i casi nei quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si sia comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto.

Nessuna indennità spetta all'Agente Generale per la revoca deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e, per condizione espressa, senza la quale la concessione non sarebbe stata fatta, s'intende con l'accettazione del presente capitolato l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione per impugnare la deliberazione di revoca, dovendosi al riguardo considerare come insindacabile il giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario. L'Agente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, deve consegnare la sede dell'Agenzia e tutti gli atti, i valori e le carte pertinenti all'Istituto alla persona che sarà delegata dalla Amministrazione dell'Istituto.

Art. 21.

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente, il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Generale. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'Agenzia Generale, e impegnarsi di assumere la gestione, quando si verifichi il patto di supplenza.

Art. 22.

L'Agente Generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

Art. 23.

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico dell'assuntore dell'Agenzia Generale.